

# NOTIZIARIO

n.

10

2026

**TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO**

Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**SALDO IVA 2026 ENTRO IL 16 MARZO**

Riepilogo della disciplina

\*\*\*

**AL VIA IL PORTALE ENEA 2026**

Riepilogo della disciplina

**NOTIZIE FLASH****RITENUTE NON OPERATE SU PROVVIGIONI: COME RECUPERARE IL CREDITO**

L'Agenzia delle Entrate, chiarisce le modalità di recupero delle ritenute d'acconto non operate su provvigioni riqualificate come "*procacciamento d'affari*".

L'Agenzia evidenzia che, ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo "in cui la provvigione è stata percepita dal sostituto", una volta ricevute le "nuove" CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, si potranno presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.

Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite pro-quota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023. Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. "ultrannuali", gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.

**RITENUTE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO PROROGA AL 1° MAGGIO**

Con nota del 28 febbraio, il Ministero dell'Economia ha prorogato dal 1° marzo al 1° maggio 2026 l'entrata in vigore dell'obbligo di applicazione delle ritenute d'acconto sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti e raccomandatari marittimi e aerei e dagli agenti di imprese petrolifere.

**TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO**

Entro il **16.03.2026**, le **società di capitali** dovranno effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** per l'anno **2026**. La **tassa** è dovuta in **misura fissa**, pari a:

- ♦ **€ 309,87**, se il **capitale sociale** al 01.01.2026 è di importo **non superiore a euro 516.456,90**;
- ♦ **€ 516,46**, se il **capitale sociale** al 01.01.2026 è di importo **superiore a euro 516.456,90**.

**TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2026 ENTRO IL 16 MARZO****PREMESSA**

In base a quanto stabilito dal D.P.R. 641/1972<sup>1</sup>, le **società di capitali** devono versare, **entro** il 16 marzo di ogni anno, la **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** dovuta per lo stesso anno.

Lunedì **16.03.2026** scade, quindi, il termine per il pagamento della **tassa annuale relativa al 2026**.

**TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE  
GOVERNATIVA 2026**

**PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI  
SOCIALI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI**



**ENTRO IL 16.03.2026**

**CARATTERISTICHE  
DELLA TASSA  
ANNUALE**

La **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali**:

**sostituisce** tutte le **tasse di concessione governativa** che altrimenti sarebbero **dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura** eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della **tassa stessa**<sup>2</sup>

<sup>1</sup> art. 23, nota 3, della Tariffa allegata.

<sup>2</sup> cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della **tassa**.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>è <b>dovuta in misura fissa</b>, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il <b>parametro</b> in base al quale è determinata la tassa è costituito dal <b>“capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell'anno di riferimento</b></p> <p>risulta <b>deducibile ai fini IRES e IRAP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SOGGETTI OBBLIGATI</b> | <p>Tra i soggetti <b>tenuti</b> all'obbligo di versamento della tassa in esame rientrano <b>esclusivamente le società di capitali</b><sup>3</sup>, includendo parimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società in liquidazione ordinaria</b>;</li> <li>◆ le <b>società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento</b> (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza eccetera), sempre che sussista l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SOGGETTI ESONERATI</b> | <p><b>Non sono invece tenuti</b> al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società di capitali già dichiarate fallite</b><sup>4</sup>;</li> <li>◆ i <b>consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili</b><sup>5</sup>;</li> <li>◆ le <b>società cooperative e le società di mutua assicurazione</b><sup>6</sup>;</li> <li>◆ le <b>società sportive dilettantistiche</b> costituite come <b>società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale</b>, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla <b>Legge 289/2002</b><sup>7</sup>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA<br/>PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI</b></p> |

<sup>3</sup> Spa, Srl e Sapa.

<sup>4</sup> in tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (come riportato dall'Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

<sup>5</sup> [risoluzione MEF n. 411461 del 10.11.1990](#).

<sup>6</sup> per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a euro 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

<sup>7</sup> l'art. 13-bis, comma 1 del D.P.R. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7 della Legge 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

|                                                                                                                                                                                                                | <table><tr><th>SOGGETTI OBBLIGATI</th><th>SOGGETTI NON OBBLIGATI</th></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA)</li><li>♦ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA</li><li>♦ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORDATE DIVERSE DAL FALLIMENTO</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE</li><li>♦ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI</li><li>♦ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE</li><li>♦ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE</li></ul></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOGGETTI OBBLIGATI                             | SOGGETTI NON OBBLIGATI | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA)</li><li>♦ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA</li><li>♦ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORDATE DIVERSE DAL FALLIMENTO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE</li><li>♦ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI</li><li>♦ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE</li><li>♦ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE</li></ul> |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| SOGGETTI OBBLIGATI                                                                                                                                                                                             | SOGGETTI NON OBBLIGATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI (SPA, SRL E SAPA)</li><li>♦ SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA</li><li>♦ SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORDATE DIVERSE DAL FALLIMENTO</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ SOCIETÀ DI CAPITALI GIÀ DICHIARATE FALLITE</li><li>♦ CONSORZI CHE NON HANNO ASSUNTO LA FORMA DI SOCIETÀ CONSORTILI</li><li>♦ SOCIETÀ COOPERATIVE E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE</li><li>♦ SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| MISURA DELLA TASSA                                                                                                                                                                                             | <p>Come riportato, il <b>parametro</b> in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito dal <b>capitale o fondo di dotazione</b> della società <b>risultante al 1° gennaio</b> dell'anno per il quale si effettua il versamento. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo <b>non superiore a euro 516.456,90</b>: è dovuta una tassa annuale di misura pari a <b>euro 309,87</b>;</li><li>♦ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo <b>superiore a euro 516.456,90</b>: è dovuta una tassa annuale di misura pari a <b>euro 516,46</b>.</li></ul> <table><tr><th>CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE<br/>al 01.01.2026</th><th>MISURA DELLA TASSA</th></tr><tr><td>≤ € 516.456,90</td><td>€ 309,87</td></tr><tr><td>&gt; € 516.456,90</td><td>€ 516,46</td></tr></table> <p>Se, <b>successivamente alla data del 01.01.2026</b>, vi dovessero essere <b>variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione</b> esse <b>non sono rilevanti nel 2026</b>, avendo invece effetto su quanto dovuto per il successivo anno 2027.</p> | CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE<br>al 01.01.2026 | MISURA DELLA TASSA     | ≤ € 516.456,90                                                                                                                                                                                                 | € 309,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > € 516.456,90 | € 516,46 |
| CAPITALE O FONDO DI DOTAZIONE<br>al 01.01.2026                                                                                                                                                                 | MISURA DELLA TASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| ≤ € 516.456,90                                                                                                                                                                                                 | € 309,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| > € 516.456,90                                                                                                                                                                                                 | € 516,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |
| TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO                                                                                                                                                                               | <p>Le <b>modalità di versamento</b> della tassa di concessione governativa sono <b>distinte a seconda che</b> la società si trovi nel <b>primo anno di attività</b> o in un anno di attività <b>successivo al primo</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ il versamento relativo all'anno di <b>inizio attività</b> (società di capitali costituita dal 01.01.2026): va effettuato utilizzando il <b>bollettino di c/c postale n. 6007</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |          |

intestato a: **AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI**, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (**modello AA7/10**), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;

- ♦ il versamento per gli **anni successivi al primo**: va effettuato entro il **16 marzo dell'anno di riferimento** utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità **telematica**, indicando il **codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, e indicando, oltre all'importo, **l'anno** per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.



La tassa di concessione governativa **può essere versata tramite compensazione** con eventuali crediti a disposizione del contribuente. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.

Si fa presente che:

- ♦ in caso di **richiesta di vidimazione** dei libri sociali **prima del termine di versamento** della tassa annuale (**quindi, prima del 16.03.2026**), **la prova del pagamento della tassa non deve essere esibita** al Notaio o al Registro delle imprese **in quanto il termine per il versamento non è ancora decorso**. Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall'Amministrazione finanziaria in sede di eventuali accertamenti o verifiche;
- ♦ **in caso di richiesta di vidimazione** dei libri sociali **successivamente al 16.03.2026**, è **necessario**, invece, **esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24** attestante l'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa.

**LIBRI TENUTI IN  
MODALITÀ  
INFORMATICA:  
RISPOSTA A  
INTERPELLO N.  
42/2025**

Tramite la recente [risposta a interpello n 42 del 20.02.2025](#) l'Agenzia delle Entrate si è espressa sullo specifico tema della **tenuta dei libri sociali informaticamente**, affermando che il **versamento dell'imposta di bollo** e della **tassa di concessione** governativa su di essi – se dovute in presenza dei requisiti di legge – deve essere **effettuato a prescindere** dalla **modalità di tenuta** dei

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>libri o registri medesimi. Riassumendo i chiarimenti dell' <b>Agenzia delle Entrate</b> il prelievo in esame:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 495 475 595">1</td><td data-bbox="475 495 1442 595"><b>è comunque dovuto</b>, indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale)</td></tr> <tr> <td data-bbox="432 595 475 734">2</td><td data-bbox="475 595 1442 734">ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che <b>non esclude esplicitamente i libri digitali</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="432 734 475 835">3</td><td data-bbox="475 734 1442 835">Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che <b>500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="432 835 475 981">4</td><td data-bbox="475 835 1442 981">Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su <b>conto corrente postale</b>, con modalità di versamento che <b>restano invariate</b>, seppur "adattate" alla tenuta digitale</td></tr> </table> <p>L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, <b>chiarito</b> che il <b>passaggio</b> alla <b>tenuta digitale non esonera dal pagamento</b> della tassa di concessione governativa (e dell'imposta di bollo), pur <b>modificandone</b> le <b>modalità di applicazione</b>.</p> | 1 | <b>è comunque dovuto</b> , indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale) | 2 | ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che <b>non esclude esplicitamente i libri digitali</b> | 3 | Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che <b>500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali</b> | 4 | Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su <b>conto corrente postale</b> , con modalità di versamento che <b>restano invariate</b> , seppur "adattate" alla tenuta digitale |
| 1                      | <b>è comunque dovuto</b> , indipendentemente dalla modalità di tenuta (cartacea o digitale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                      | ciò in quanto la tassa è prevista per la bollatura e numerazione dei libri sociali ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 641/1972, che <b>non esclude esplicitamente i libri digitali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                      | Il criterio di calcolo viene adeguato alla modalità digitale: si assume convenzionalmente che <b>500 pagine corrispondano a 12.500 righe digitali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                      | Il pagamento della tassa di concessione continua a essere effettuato tramite versamento su <b>conto corrente postale</b> , con modalità di versamento che <b>restano invariate</b> , seppur "adattate" alla tenuta digitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>SANZIONI</b></p> | <p>Nel caso di <b>omesso o insufficiente versamento</b> della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, occorre riferirsi al <b>novellato art. 9 del D.P.R. 641/1972<sup>8</sup></b>, che al comma 1 prevede ora solo una <b>sanzione</b> applicabile <b>genericamente</b> all'<b>omesso versamento</b> delle <b>tasse di concessione governativa</b>.</p> <p>Su tale penalità è intervenuto il c.d. "<a href="#">Decreto Sanzioni</a>"<sup>9</sup>, che ha modificato (anche) il testo normativo che regola il comparto sanzionatorio dedicato alla <b>tassa sulla concessione governativa</b><sup>10</sup>, con una novella che <b>fissa</b> l'ammontare della <b>sanzione</b> al <b>90%</b> del dovuto – in luogo della precedente irrogazione della sanzione dal 100% al 200% – in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>mancato assolvimento,</b></li> <li>♦ <b>mancato ottenimento dell'atto di concessione;</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>8</sup> come riformulato dall'art. 8 del D.Lgs 471/1997.

<sup>9</sup> D.Lgs 87/2024, entrato in vigore dal 29.06.2024 ma le cui modifiche in materia amministrativa per violazione delle norme tributarie hanno effetto solamente per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.09.2024.

<sup>10</sup> art. 9 del D.Lgs 641/1972.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | con un <b>minimo di 100 euro</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                   |
| <b>RAVVEDIMENTO</b> | <p>Il contribuente che intende regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all'istituto del <b>ravvedimento operoso</b>, applicando le <b>seguenti sanzioni ridotte</b> (anche su questo post D.Lgs 87/2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>10%</b> (<math>90\% \times 1/9</math>), entro 90 giorni dal 16.03.2026;</li> <li>♦ <b>11%</b> (<math>90\% \times 1/8</math>) entro 1 anno dalla richiamata scadenza;</li> <li>♦ <b>13%</b> (<math>90\% \times 1/7</math>) oltre l'anno dal 16 marzo;</li> <li>♦ <b>15%</b> (<math>90\% \times 1/6</math>) dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;</li> <li>♦ <b>18%</b> (<math>90\% \times 1/5</math>) dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale<sup>11</sup> e prima della notificazione dello schema d'atto;</li> <li>♦ <b>23%</b> (<math>90\% \times 1/4</math>) dopo la comunicazione dello schema d'atto relativo alla violazione constatata ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.</li> </ul> <p>Il <b>versamento</b> della <b>sanzione ridotta</b> deve essere eseguito <b>contestualmente</b> alla regolarizzazione del <b>tributo</b> ed al versamento degli <b>interessi moratori</b> calcolati al tasso legale annuo (pari al 2% nel 2025 e al <b>1,6% a partire dal 01.01.2026</b> –, con maturazione giorno per giorno, quindi per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso.</p> <p>In questo caso:</p> <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td>la <b>tassa annuale maggiorata degli interessi</b> deve essere versata <b>mediante il Modello F24</b>, indicando il <b>codice tributo "7085"</b> e l'<b>anno di riferimento</b></td></tr> </table> | a) | la <b>tassa annuale maggiorata degli interessi</b> deve essere versata <b>mediante il Modello F24</b> , indicando il <b>codice tributo "7085"</b> e l' <b>anno di riferimento</b> |
| a)                  | la <b>tassa annuale maggiorata degli interessi</b> deve essere versata <b>mediante il Modello F24</b> , indicando il <b>codice tributo "7085"</b> e l' <b>anno di riferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                   |

<sup>11</sup> ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs 218/1997.

b)

la **sanzione** deve essere versata **mediante Modello F23**, riportando:

- ◆ nel campo 6: il **codice ufficio “RCC”**;
- ◆ nel campo 9: la **causale “SZ”**;
- ◆ nel campo 10: **l'anno di riferimento della tassa**;
- ◆ nel campo 11: il **codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative”**

**SALDO IVA 2025 ENTRO IL 16 MARZO**

Entro il 16.03.2026 dovrà essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all'anno 2025 che risulta dalla relativa dichiarazione. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina e i termini di versamento.

| <b>SALDO IVA 2025 ENTRO IL 16 MARZO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PREMESSA</b>                         | <p><b>Entro il 16.03.2026</b> deve essere <b>versata</b>, da parte dei soggetti passivi IVA, l'<b>IVA a debito</b> che risulta dalla <b>dichiarazione IVA/2026</b>, per l'<b>anno d'imposta 2025</b>. Il versamento è dovuto <b>se l'importo indicato al rigo VL38</b> – poi riportato al rigo <b>VX1</b> – della dichiarazione annuale è <b>superiore a euro 10,33</b> (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p> <div> <div>VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)</div> <div>,00</div> </div> <div> <div>SALDO IVA ANNUALE 2025</div> <div>→</div> <div> Importo di cui al<br/> <b>Rigo VL38</b><br/> del <b>modello IVA/2026</b> </div> </div>                                                                                                                                            |                                        |                                                                                      |
| <b>TERMINI DI VERSAMENTO</b>            | <p>Il <b>versamento</b> del <b>saldo IVA 2025</b> è <b>unico</b> ed è fissato quest'anno al 16.03.2026: tale termine di versamento <b>può essere differito</b> al termine fissato per il <b>saldo delle imposte sui redditi</b> (IRPEF o IRES a seconda del soggetto interessato).</p> <div> <div>VERSAMENTO DEL SALDO IVA</div> <div> <div>Entro il 16.03.2026</div> <div>Differito al termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi</div> </div> </div> <p>Per <b>individuare</b> il <b>termine di versamento</b> ricordiamo le <b>scadenze</b> previste per il <b>versamento</b> delle <b>imposte sui redditi</b>, che risultano le seguenti:</p> <table> <tr> <td><b>PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI</b></td><td><b>entro il 30 giugno</b> dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi</td></tr> </table> | <b>PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI</b> | <b>entro il 30 giugno</b> dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi |
| <b>PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI</b>  | <b>entro il 30 giugno</b> dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PERSONE DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>dal 1° luglio al 30 luglio</b> con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SOGGETTI IRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b>, che per le società c.d. "solari" coincide con il <b>30 giugno</b></p> <p>dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l'anno solare (differimento di 30 giorni)</p> |
| <p>Il <b>versamento differito</b> alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve, però, essere <b>maggiorato dello 0,40%</b> per <b>ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo</b>. Inoltre, se si usufruisce dell'<b>ulteriore differimento di 30 giorni</b>, occorre altresì <b>maggiorare</b> l'importo di un <b>ulteriore 0,40%</b>.</p> <p> Come specificato dalla <a href="#">risoluzione n.73/E del 20.06.2017</a>, la <b>maggiorazione</b> dello <b>0,40%</b> va <b>applicata esclusivamente</b> sull'<b>ammontare "al netto delle compensazioni"</b>, ossia degli eventuali importi a credito che riducono l'IVA dovuta in sede di saldo.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RATEIZZAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>L'importo dovuto può essere <b>versato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ in un'<b>unica soluzione</b>;</li> <li>♦ in <b>forma rateale</b>.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il contribuente decida di <b>rateizzare</b>, la scelta va effettuata <b>direttamente</b> nel momento del <b>versamento</b> con il <b>modello F24</b>.</p> <p>Il <b>numero di rate</b> può essere <b>scelto in totale libertà</b> da parte del contribuente, tenendo conto del fatto che <b>il pagamento delle rate deve concludersi necessariamente entro il mese di dicembre</b> dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Considerando che il termine per il versamento del saldo IVA è quello del 16 marzo, sarà possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va <b>da un minimo di 2 ad un massimo di 10</b>, dal 16 marzo al 16 dicembre.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Il numero di rate può variare in base alle scelte del contribuente



**Da un minimo di 2 rate  
ad un massimo di 10  
rate**



Il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un **interesse pari allo 0,33% mensile**.

Nel caso in cui, oltre alla rateizzazione, si scelga di **versare nei termini previsti per il versamento del saldo delle imposte dirette**, gli **interessi dello 0,33% mensili** dovuti per la rateizzazione saranno **calcolati sull'importo del saldo IVA già maggiorato dello 0,40%**.

La **rateizzazione** si effettua pertanto nel seguente modo:

**dapprima si maggiora l'importo del saldo IVA 2025 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2026 e il 30.06.2026**

**successivamente, si divide l'importo così ottenuto per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati gli interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile**

Anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del **differimento del versamento dell'IVA**, versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.



Si segnala inoltre che è possibile **effettuare il pagamento in forma rateale** anche per l'**IVA derivante dall'adeguamento agli ISA**.

Di seguito un riepilogo per le ipotesi di versamento rateale:

| VERSAMENTO SALDO IVA 2025 |            |                              |
|---------------------------|------------|------------------------------|
| IN UNICA SOLUZIONE        | 16.03.2026 |                              |
|                           | 1ª rata    | 16.03.2026 (senza interessi) |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | IN FORMA RATEALE<br>(max 10 rate) | 2 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.04.2026 (+ interessi 0,33%)                                             |
|  |                                   | 3 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 18.05.2026 <sup>12</sup> (+ interessi 0,66%)                               |
|  |                                   | 4 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.06.2026 (+ interessi 0,99%)                                             |
|  |                                   | 5 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.07.2026 (+ interessi 1,32%)                                             |
|  |                                   | 6 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 20.08.2026 <sup>13</sup> (+ interessi 1,65%)                               |
|  |                                   | 7 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.09.2026 (+ interessi 1,98%)                                             |
|  |                                   | 8 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.10.2026 (+ interessi 2,31%)                                             |
|  |                                   | 9 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | 16.11.2026 (+ interessi 2,64%)                                             |
|  |                                   | 10 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                              | 16.12.2026 (+ interessi 2,97%)                                             |
|  | IN UNICA SOLUZIONE                | <b>30.06.2026</b><br>+ maggiorazione dello <b>0,40%</b> per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2026 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30.06.2026) |                                                                            |
|  | IN FORMA RATEALE<br>(max 6 rate)  | <b>Maggiorazione del saldo IVA 2025 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 16.03.2026 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare:</b>        |                                                                            |
|  |                                   | 1 <sup>a</sup> rata                                                                                                                                                                                               | <b>30.06.2026</b><br>(senza interessi di rateazione)                       |
|  |                                   | rate successive                                                                                                                                                                                                   | <b>Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%</b> |
|  | <b>Entro il 30.07.2026</b>        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|  | IN UNICA SOLUZIONE                | <b>30.07.2026</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |

<sup>12</sup> in quanto il 16 maggio cade di sabato, con slittamento del termine al primo giorno libero successivo.

<sup>13</sup> si ricorda che gli adempimenti e i versamenti fiscali **che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto** possono essere **effettuati entro il 20 di agosto**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        | + <b>maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese</b> intercorsa tra il 16.03.2026 e la data di versamento (quindi interessi del 2% se il pagamento avviene il 30.07.2026)                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>IN FORMA RATEALE<br/>(max 5 rate)</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Maggiorazione del saldo IVA 2025 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese</b> intercorsa tra il 16.03.2026 e la data di versamento <b>e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo</b>                                                                  |
| <b>MODALITÀ DI<br/>VERSAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il <b>versamento</b> dell'IVA deve essere <b>effettuato tramite il modello F24</b> , utilizzando le <b>modalità telematiche</b> , direttamente <b>dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato</b> . È possibile avvalersi dei seguenti <b>servizi</b> : |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>F24 On-Line</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | per i contribuenti che hanno il "pincode" di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>F24 cumulativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on-line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell'intermediario medesimo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sistemi di home/remote banking</b>                                                                                                                                                                                                                                  | tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.                                                                      |
| <p>Si ricorda che è necessario adottare <b>alcuni accorgimenti</b> al momento di versamento tramite modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>qualora il modello F24 sia a saldo zero</b>, ovvero all'interno dello stesso vengano effettuate compensazioni, <b>è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</b> (Entratel/Fisconline);</li> <li>◆ qualora il saldo del modello F24 sia a debito, indipendentemente dall'importo, sarà possibile utilizzare due tipologie di servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i servizi di home/remote banking, oppure</li> <li>✓ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Ai fini della compilazione del modello F24** occorrerà indicare all'interno della **Sezione "Erario"**:

- ◆ il **codice tributo "6099"**;
- ◆ il **codice tributo "1668"** per gli interessi rateali;
- ◆ il **numero della rata** che si sta versando **ed il numero totale delle rate** (ad esempio "0106" per la prima rata di 6, oppure "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- ◆ l'**anno** di riferimento **"2025"**;
- ◆ l'**importo del saldo IVA dovuto**; in merito occorre segnalare che:
  - ✓ se il versamento è effettuato **in unica soluzione** entro il 17.03.2025: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 **arrotondato all'unità di euro** perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
  - ✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
  - ✓ l'**importo del credito disponibile** (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) **eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.**

**REGOLARIZZAZIONE  
OMESSO  
VERSAMENTO  
SALDO IVA 2025**

L'**omesso versamento** del **saldo IVA** può essere regolarizzato attraverso la disciplina del **ravvedimento operoso**<sup>14</sup> applicando la **riduzione sanzionatoria**, rispetto a quanto previsto per il **ritardato/omesso versamento**<sup>15</sup>, nelle seguenti **misure** – così come novellate a seguito di quanto previsto dal c.d. "[Decreto Sanzioni](#)"<sup>16</sup>, sia in materia di penalità per le irregolarità dei versamenti in senso stretto, sia relativamente alle regole per la regolarizzazione spontanea delle violazioni:

| RAVVEDIMENTO SALDO IVA 2025       |                      |           |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| MOMENTO DEL<br>VERSAMENTO TARDIVO | SANZIONE INTERA      | RIDUZIONE |
| Entro 15 giorni                   | 0,83%<br>GIORNALIERO | 1/10      |

<sup>14</sup> di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

<sup>15</sup> dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.

<sup>16</sup> D.Lgs 87/2024.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                                                                  | Entro 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,50% | 1/10 |
|                                                                  | Entro 90 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,50% | 1/9  |
|                                                                  | Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25%    | 1/8  |
|                                                                  | Oltre termine di presentazione dichiarazione anno successivo della violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25%    | 1/7  |
|                                                                  | Dopo lo schema d'atto, senza PVC né istanza adesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25%    | 1/6  |
|                                                                  | Dopo il PVC a cui non si sia aderito, ma prima dello schema d'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25%    | 1/5  |
|                                                                  | Dopo lo schema d'atto e il PVC ma senza l'istanza adesione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%    | 1/4  |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |
| <b>ERRORI SUI<br/>VERSAMENTI<br/>PERIODICI E<br/>CONSEGUENZE</b> | <p>Vi è poi l'eventualità in cui i <b>versamenti periodici</b> del <b>2025</b> siano stati <b>omessi</b>, circostanza che ha precise ripercussioni sul <b>risultato della dichiarazione</b> (in particolare nel caso in cui essa chiuda <b>a credito</b>).</p> <p>Anche in questo caso si può comunque procedere alla <b>regolarizzazione di tali omissioni</b> in precedenza rispetto alla presentazione della dichiarazione IVA – mediante <b>ravvedimento operoso</b>.</p> |        |      |

**AL VIA IL PORTALE ENEA 2026**

Il contribuente che intende fruire delle detrazioni previste per le spese relative ad interventi di **riqualificazione edile** o **risparmio energetico** è tenuto a trasmettere all'ENEA le informazioni relative a tali interventi, **entro 90 giorni** dalla **fine lavori**.

Il **portale ENEA**, attraverso il quale inviare la documentazione richiesta (schede descrittive e asseverazioni), viene **periodicamente aggiornato** al fine di allineare lo stesso alla normativa vigente. L'**ultimo aggiornamento** è avvenuto in data **22.01.2026**.

Il **conteggio** dei **90 giorni** per la **trasmissione dati** decorre dalla data **22.01.2026**:

- ♦ per gli **interventi conclusi tra il 01.01.2026** e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
- ♦ per i **lavori conclusi nel 2025** ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

Di seguito riepiloghiamo la disciplina.

**AL VIA IL PORTALE ENEA 2026****PREMESSA**

Anche per quest'anno è confermato l'invio all'Enea delle comunicazioni aventi ad oggetto:

- ♦ interventi di risparmio energetico
- ♦ interventi di recupero del patrimonio edilizio
- ♦ bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce della detrazione Irpef 50%, ma per i quali non si ottiene alcun risparmio energetico, non è necessario fare alcuna comunicazione.



Si tratta di un **portale unico** (<https://bonusfiscali.enea.it/>) per l'inserimento dei **dati** relativi sia all'**Ecobonus**<sup>17</sup> per gli **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica** sia al **Bonus Casa**<sup>18</sup>.

Tramite tale indirizzo web si accede ad un'area di smistamento unica, nella quale i contribuenti saranno incanalati verso la comunicazione relativa:

<sup>17</sup> art. 14 del D.L. 63/2013.

<sup>18</sup> art. 16-bis del Tuir.

- |    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | agli interventi di risparmio energetici classici (compreso il bonus facciate)                                          |
| b) | agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico (compreso il bonus arredi) |

L'obiettivo è fare chiarezza ed evitare confusione tra le due comunicazioni.

È possibile accedere al servizio on line solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica).



#### INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO ENERGETICO

Come riepilogato da ENEA nella specifica sezione, gli interventi relativi al **risparmio energetico** per i quali è necessario presentare la Comunicazione in esame sono i seguenti:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Serramenti e infissi                                             |
| Schermature solari                                               |
| Caldaie a biomassa                                               |
| Caldaie a condensazione classe A                                 |
| <b>Riqualificazione globale dell'edificio</b>                    |
| Caldaie condensazione classe A+ Sistema termoregolazione evoluto |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | Generatori di aria calda a condensazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | Pompe di calore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Scaldacqua a pdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Coibentazione involucro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | Collettori solari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Generatori ibridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Sistemi di building automation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Microcogeneratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | <b>Interventi su parti comuni dei condomini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | <b>Interventi su parti comuni dei condomini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITÀ MEDIA dell'involucro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | <b>Interventi su parti comuni dei condomini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | <b>Interventi su parti comuni dei condomini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERVENTI RELATIVI AL RECUPERO DEL PARTIMONIO EDILIZIO</b> | <p>Per quanto riguarda gli interventi di <b>recupero del patrimonio edilizio</b> che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia per i quali è richiesta la presentazione della Comunicazione in esame, la normativa di riferimento non individua puntualmente gli interventi "interessati" dall'adempimento.</p> <p>A tal fine risulta utile l'elenco reso disponibile da ENEA nella <b>sezione dedicata</b> alla Comunicazione in esame, di seguito riportato.</p> |

|  | COMPONENTI E TECNOLOGIE | TIPO DI INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Involucro opaco         | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> <li>♦ riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li> <li>♦ riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Infissi                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Impianti tecnologici    | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;</li> <li>♦ pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>♦ sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>♦ microcogeneratori (<math>P_e &lt; 50 \text{ kW}_e</math>);</li> <li>♦ scaldacqua a pompa di calore;</li> <li>♦ generatori di calore a biomassa;</li> <li>♦ installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;</li> <li>♦ installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i</li> </ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01.01.2019);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ teleriscaldamento;</li> <li>♦ installazione di sistemi di termoregolazione e building automation</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | <b>Elettrodomestici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ forni;</li> <li>♦ frigoriferi;</li> <li>♦ lavastoviglie;</li> <li>♦ piani cottura elettrici;</li> <li>♦ lavasciuga;</li> <li>♦ lavatrici;</li> <li>♦ asciugatrici.</li> </ul> <p> Dal 2022, a seguito dell'introduzione della nuova classificazione di efficienza energetica dei prodotti in esame, la classe energetica minima si differenzia in base alla tipologia di elettrodomestico (A per i forni, E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie ed F per frigoriferi e congelatori)</p> |
| <b>TERMINE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE</b> | <p>Come anticipato, il termine per l'invio dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico, recupero del patrimonio edilizio, c.d. "Bonus arredo" è fissato in <b>90 giorni dalla data di fine lavori</b>.</p> <p>Come specificato da ENEA il <b>conteggio</b> dei <b>90 giorni</b> per la trasmissione dati <b>decorre dal 22.01.2026</b>:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- ♦ per gli interventi conclusi tra il 01.01.2026 e la data di messa on line del portale (22 gennaio);
- ♦ per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

In merito si rammenta che:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | <p>il giorno di “fine lavori” dal quale decorre il periodo di 90 giorni entro il quale effettuare l'invio in esame va individuato in quello di collaudo dei lavori ovvero dell'attestazione di funzionalità dell'impianto, se pertinente, non avendo alcun rilievo la data di effettuazione dei pagamenti delle spese. Nei casi in cui tecnicamente non risulta necessario il collaudo, la data di fine lavori può essere attestata mediante altra documentazione rilasciata dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.</p> <p>In ogni caso, non è ritenuta valida un'autocertificazione del contribuente</p>                                         |
| 2) | <p>per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi d'imposta e relativi al medesimo intervento, l'invio all'ENEA va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione.</p> <p>Nella Comunicazione all'ENEA vanno indicate le spese complessivamente sostenute durante i lavori, fermo restando che per quanto riguarda le detrazioni trova applicazione il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare l'anno successivo e relativa all'anno di sostenimento della spesa</p> |
| 3) | <p>per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo, la scheda va inviata all'ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

momento dell'invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente può integrare la scheda originariamente inviata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione

Quale **attestazione** del **corretto invio effettuato**, il contribuente può **esibire**:

- ♦ l'e-mail di avvenuto ricevimento della scheda che ENEA invia al contribuente;
- ♦ la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) e la data di invio. Il codice CPID, infatti, viene assegnato quando l'invio dei dati è andato a buon fine.

Giuseppe Iannibelli